



Sede Legale:
Via Garigliano, 1
50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa:
Via Bellatalla, 1
Ospedaletto - 56121 Pisa
Tel. 050 843111
Fax 050 843260
e-mail: info@acque.net

Capitolato Speciale d'Appalto

**SERVIZI TECNICI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI
CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
PRODOTTI DA ACQUE SPA**

Sommario

1	Oggetto dell'appalto	3
2	Durata e ammontare dell'appalto – incidenza della manodopera	4
3	Clausola di opzione	5
4	Piano di campionamento e attività straordinarie	5
5	Specifiche tecniche del servizio	6
5.1	<i>Specifiche generali</i>	6
5.2	<i>Analisi qualitativa matrici solide/liquide da Piano di Campionamento</i>	7
5.3	<i>Gestione delle non conformità (per modelli R e D)</i>	8
5.4	<i>Analisi qualitativa matrici solide/liquide extra programma</i>	9
5.5	<i>Tamponi</i>	9
6	Requisiti minimi di ammissione alla gara	10
7	Modalità di aggiudicazione	10
8	Corrispettivo del Contratto	10
9	Pagamenti	10
10	Penali	11
11	Revisione dei prezzi	12
12	Subappalto	12
13	Osservanza dei contratti collettivi di lavoro	14
14	Obblighi di tracciabilità	15
15	Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto	15
16	Polizze e garanzie	16
17	Spese contrattuali	17
18	Rinvio – norme finali	17
19	Foro competente	17
20	Privacy	17

1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'analisi di rifiuti solidi e liquidi allo scopo di poterli caratterizzare, classificare e verificarne la rispondenza ai requisiti previsti da norme di legge vigenti in funzione anche della loro destinazione (smaltimento in discarica, avvio al recupero, spandimento in agricoltura), nonché il campionamento di detti rifiuti eseguito direttamente presso il sito di produzione e/o detenzione.

L'appalto prevede la sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi degli artt. 59, comma 3 e 154 del D.lgs. 36/2023, da formalizzarsi attraverso l'emissione di appositi contratti applicativi.

Con l'Accordo quadro di natura generale l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Acque Spa a fornire il servizio suddetto a fronte dell'emissione di contratti applicativi.

L'accordo ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per Acque Spa nei confronti del Fornitore aggiudicatario, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

Acque Spa assumerà obblighi nei confronti dell'aggiudicatario esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi.

Le caratteristiche e le specifiche del servizio da fornire sono descritti nel presente capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro.

I rifiuti oggetto del servizio di campionamento ed analisi suddetto sono quelli prodotti dagli impianti in gestione alla società Acque Spa o accumulati nei depositi temporanei eventualmente creati nei cantieri da essa utilizzati.

Le principali categorie dei suddetti rifiuti sono così suddivise in funzione del sito di produzione:

provenienza	CER	Descrizione	campionamento
Impianti Depurazione	190801	Residui di vagliatura	da piano di campionamento
	190802	Rifiuti da dissabbiamento	da piano di campionamento
	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	da piano di campionamento
	190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	a richiesta
Impianti Potabilizzazione	190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	a richiesta
	190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	da piano di campionamento
	190904	Carbone attivo esaurito	a richiesta
Cantieri/depositi temporanei	170504	Terre e Rocce da Scavo	a richiesta
	170605	Materiali da costruzione contenenti amianto	a richiesta
	121016	materiale abrasivo di scarto	a richiesta

In funzione dei quantitativi mediamente prodotti in un anno le necessità di campionamento ed analisi potranno essere a carattere continuativo, con una frequenza definita da piano di campionamento, oppure *a richiesta*.

2 Durata e ammontare dell'appalto – incidenza della manodopera

L'accordo quadro ha una validità di 18 mesi a decorrere dalla firma dello stesso.

Si precisa che per durata dell'accordo quadro s'intende il termine entro il quale Acque Spa potrà stipulare i singoli contratti applicativi.

Il termine di validità contrattuale dell'accordo cessa indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno l'importo a base di gara nel termine succitato oppure nel caso in cui si raggiunga l'importo massimo previsto in tempi minori. Qualora alla data di scadenza del termine fossero in corso contratti applicativi di fornitura gli stessi continueranno ad essere validi ed efficaci fino al termine previsto al loro interno.

L'importo complessivo a base d'asta per l'intero periodo contrattuale (18 mesi) è pari a Euro 402.023,00 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza pari a € 1.178,00 (zero).

L'incidenza della manodopera ammonta circa al 42 %

Importo totale	Costi Sicurezza	Costi manodopera	range incidenza Manodopera
400.845,00 €	1.178,00 €	168.354,90 €	38%-45%

Il concorrente nella predisposizione della propria offerta ha l'obbligo di verificare il prospetto sopra riportato e, sulla base della propria organizzazione, dei propri sistemi di esecuzione e controllo delle attività, del personale e delle attrezzature deve quantificare il proprio costo complessivo della manodopera che dovrà essere indicato nell'offerta.

In ottemperanza all'art. 11 e all'Allegato I.01 del Codice, la stazione appaltante indica che il contratto collettivo più attinente, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, applicabile al dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL Commercio.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice e in conformità all'Allegato I.01.

3 Clausola di opzione

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 è prevista per il presente appalto l'opzione di incremento degli importi dell'Accordo Quadro per ulteriori € 35.000,00 (trentacinquemila/00) e della durata pari a mesi 6 nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023. In caso di attivazione di tale opzione, che avverrà a totale discrezione della Stazione Appaltante, le prestazioni dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione senza che si possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Rimane salva la disposizione per cui l'incremento dell'Accordo Quadro non costituisce impegno, per la Stazione Appaltante, a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

Ferma restando la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro l'importo del medesimo non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva prorogare la durata dell'Accordo Quadro fino ad ulteriori 6 mesi, quale elemento opzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023. Rimane salva la disposizione per cui, per la Stazione Appaltante, non vi è impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

Sempre ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante, qualora alla scadenza dei singoli contratti applicativi l'importo del contratto applicativo stesso non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di affidare all'Appaltatore la prosecuzione del contratto applicativo fino ad ulteriori 6 mesi per il solo esaurimento delle prestazioni.

4 Piano di campionamento e attività straordinarie

L'impresa affidataria curerà il campionamento e l'esecuzione delle determinazioni analitiche necessarie per le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di destino così come indicato dalla normativa vigente.

Le attività di cui sopra possono essere indicativamente distinte in due categorie principali, in funzione dei quantitativi e quindi delle necessità annue di smaltimento dei rifiuti prodotti:

1. Attività continuative, caratterizzate da una ben definita frequenza annua, riportata nel *Piano di Campionamento*
2. Attività straordinarie ed occasionali, relative ad esigenze particolari legate a rifiuti prodotti in piccola quantità e/o non regolarmente

Le attività di tipo continuativo si svolgono sulla base di una programmazione definita per ciascun impianto o sito di produzione con una frequenza differenziata in base alla tipologia ed alla quantità di rifiuto prodotta.

L'allegato 1 (*Piano di Campionamento*) elenca i siti di produzione rifiuti specificando per ciascuno di essi le tipologie di rifiuti prodotte, la loro giacitura (cassone, big-bag, ecc) il profilo analitico richiesto (funzione della tipologia e della quantità annua di rifiuto prodotta) e la frequenza con cui il rifiuto deve essere caratterizzato per il mantenimento in corso di validità dei certificati analitici (omologhe di smaltimento).

Nelle attività continuative rientra anche l'analisi dei tamponi microbiologici per la verifica, come da piano di

autocontrollo HACCP, delle autobotti di proprietà di Acque s.p.a. Questa attività avrà generalmente una cadenza quadrimestrale con il campionamento di circa 3 campioni per ogni centro zona di Acque s.p.a. (Pieve a Nievole, Ponsacco e Pisa).

Alle tipologie di rifiuti elencate nel *Piano di Campionamenti* se ne potranno aggiungere *occasionalmente* altre legate ad esigenze di gestione dei depositi temporanei o alla caratterizzazione di matrici (solide e/o liquide) prodotte negli impianti ma i cui quantitativi siano limitati o irregolari e le necessità di smaltimento siano quindi gestire ad hoc. Il servizio in questo caso si attiverà a richiesta della committenza come meglio specificato di seguito

5 Specifiche tecniche del servizio

Nell'accettare i servizi sopra sinteticamente riportati la società esecutrice ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, anche in relazione all'elenco degli impianti di cui all'allegato 1;
- b) di essere in grado, sia per professionalità che per attrezzature disponibili, all'esecuzione a regola d'arte del servizio di cui trattasi;
- c) di aver valutato, nel prezzo contrattuale, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

La Società esecutrice non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni

5.1 Specifiche generali

Acque spa, in relazione alla programmazione annuale stabilita, provvederà ad inviare gli ordinativi di servizio entro il giorno 20 del mese precedente riferito ai campionamenti del mese successivo, programmando le attività almeno due mesi prima della scadenza dei certificati analitici, indicando i giorni previsti per le attività di campionatura.

Per le attività extra programma di campionamento e legate ad esigenze di servizio straordinarie, come sopra specificato, Acque spa potrà richiedere in qualsiasi momento campionamenti straordinari ed il laboratorio assegnatario dovrà eseguire il campionamento entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta.

Per ogni campionamento dovrà essere redatto apposito verbale (allegato 2).

Le analisi dei rifiuti saranno effettuate sui campioni prelevati direttamente presso gli impianti di produzione da parte di tecnici abilitati e qualificati con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il laboratorio dovrà emettere un certificato di analisi comprendente il rapporto di prova, il giudizio ai sensi delle normative richiamate nei modelli di analisi concordate ed il verbale di campionamento.

Il servizio prevede l'emissione dei certificati analitici 15 (quindici) giorni solari dopo la data di campionamento.

I punti e le matrici da campionare sono indicati nel Piano di Campionamento che sarà redatto e condiviso con il laboratorio assegnatario del servizio entro 30 giorni dalla firma del contratto, in relazione alle frequenze previste stabilite in funzione delle tonnellate di rifiuti prodotti e della potenzialità degli impianti di depurazione.

5.2 *Analisi qualitativa matrici solide/liquide da Piano di Campionamento*

La procedura di omologa allo smaltimento di un rifiuto presso un impianto di destinazione finale prevede la produzione di una scheda di caratterizzazione di base del rifiuto, secondo un formato previsto e richiesto dall'impresa di destinazione finale, alla quale associare le determinazioni analitiche utili alla caratterizzazione di base ed alla verifica di conformità, nonché al mantenimento in corso di validità dei certificati analitici per i rifiuti "regolarmente generati".

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche è quindi necessario procedere al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi.

Al fine di garantire un sistema di controllo sulla qualità del rifiuto nell'intera filiera sono stati definiti degli standard che prevedono l'adozione di frequenze di campionamento maggiori e set di parametri analitici più ampi rispetto a quanto previsto dalle normative nazionali vigenti.

L'Allegato 3 raccoglie i modelli analitici che sono stati definiti per le varie casistiche di interesse.

Di seguito una descrizione dei suddetti modelli.

Modello R

Si applica ai fanghi prodotti negli impianti di depurazione ai fini della valutazione della qualità per il recupero in agricoltura, in impianti di compostaggio e idoneo trattamento.

Il modello è costituito dai parametri previsti negli allegati IB e II B del D Lgs. 99/92 nell'art. 41 della Legge n. 130 del 16/11/2018, negli allegati B e C della D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009, nella Tab. A della deliberazione della Regione Lombardia n. X/7026 del 03/08/2017 e s.m.i., nella D.G.R. Emilia-Romagna n.326 del 04/03/2019.

Le frequenze in base alle quali il rifiuto è campionato dipendono dalla potenzialità dell'impianto che lo ha prodotto, così come di seguito riportato:

- Potenzialità ≥ 100.000 A.E.: almeno 4 campionamenti/anno (validità analisi trimestrale)
- Potenzialità < 100.000 A.E.: almeno 2 campionamenti/anno (validità analisi semestrale)

Modello D

Si applica nei casi in cui sia previsto il conferimento a smaltimento ai fini dell'ammissibilità in discarica e idoneo impianto di smaltimento e per la conferma della classificazione di non pericolosità dei rifiuti.

In funzione della potenzialità dell'impianto di produzione o della quantità dei rifiuti prodotti sono stati definiti tre modelli:

- D
- D Plus
- D Super

I diversi modelli di analisi e le relative frequenze di campionamento si applicano come di seguito riportato.

MODELLO	RIFIUTO	CRITERIO	FREQUENZA
D Super*	190805	potenzialità impianto \geq 100.000 AE	almeno 4 campionamenti/anno (validità analisi trimestrale)
	altri rifiuti	impianti con produzione media \geq 100 tonn	almeno 4 campionamenti/anno (validità analisi trimestrale)
D Plus	190805	potenzialità impianto $<$ 100.000 AE	almeno 2 campionamenti/anno (validità analisi semestrale)
	altri rifiuti	impianti con produzione media tra 10 e 99 tonn	almeno 2 campionamenti/anno (validità analisi semestrale)
D	190805	fango proveniente da letti di essiccamento	a richiesta del committente
	altri rifiuti	impianti con produzione media $<$ 10 tonn	1 campionamento/anno (validità analisi annuale)

*i rifiuti identificati con codice EER a Specchio sono sempre analizzati secondo il modello D Super indipendentemente dalla specifica produzione del rifiuto mentre la frequenza del campionamento sarà valutata e condivisa caso per caso

Si riporta di seguito le principali differenze tra i suddetti modelli analitici:

il *modello D Super* prevede il rispetto della Decisione 2000/532/CE e della Decisione 2014/955/UE, del Regolamento (UE) 2016/1179, della Decisione UE/2017/997, del Regolamento (UE) 2019/1021 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2019/636, del D Lgs. n. 36 del 13/01/2003 come modificato dal D Lgs. n.121 del 03/09/2020 e s.m.i.

il *modello D Plus* prevede il rispetto delle normative indicate per il modello D Super ed i medesimi parametri esclusi “Diossine e Furani”.

Il *Modello D* prevede il rispetto delle normative indicate per il Modello D Super ad eccezione dei Regolamenti (UE) 2019/1021 e s.m.i. e 2019/636 ad eccezione del parametro “Diossine e Furani” previsto dal D. Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i.

Modello FL

Si applica nei casi in cui sia previsto lo smaltimento di fanghi liquidi provenienti da impianti di potabilizzazione (190902).

Il set analitico richiesto in questo caso è quello riportato in Allegato 3 mentre la frequenza è sempre annua.

5.3 Gestione delle non conformità (per modelli R e D)

Il non rispetto, o superamento, di uno dei parametri previsti nei suddetti modelli determina una *non conformità* ed i rifiuti in oggetto verranno temporaneamente inviato ad idoneo trattamento.

Il superamento della non conformità ed il ripristino delle condizioni ordinarie del servizio di smaltimento verranno ristabilite solo a seguito di due campionamenti consecutivi e conformi.

Pertanto, al presentarsi di una non conformità verranno tempestivamente concordati due nuovi campionamenti ed analisi.

Si specifica che hai parametri sopra specificati per ogni modello potrà occasionalmente essere richiesta l'integrazione di ulteriori alcuni parametri aggiuntivi in funzione delle richieste dei singoli smaltitori, soprattutto in occasione di eventi particolari (quale ad esempio una non conformità).

5.4 *Analisi qualitativa matrici solide/liquide extra programma*

In tale casistica rientrano principalmente la gestione dei depositi temporanei presenti sugli impianti o sui cantieri di Acque spa.

Tali attività sono per lo più occasionali o legate a particolari esigenze di servizio straordinarie o comunque non programmabili. La necessità in questo caso è la caratterizzazione di base e la classificazione per lo smaltimento in discarica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e Decreto Direttoriale Ministero della Transizione Ecologica 9 agosto 2021 n. 47 “Approvazione Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105”.

In merito alla classificazione dei rifiuti devono essere sempre applicati i criteri previsti dalla normativa pro tempore vigente.

L'ammissione dei rifiuti in discarica dipende dalla loro conformità ai requisiti di caratterizzazione e verifica, che includono l'analisi delle concentrazioni di sostanze inquinanti e il superamento di test di cessione per verificare la stabilità e la non pericolosità.

Il rapporto di prova dovrà sempre essere corredato da giudizio di idoneità allo smaltimento ai sensi del D. Lgs 36/2003 e s.m.i con motivato giudizio di valutazione e dovrà inoltre comprendere il giudizio che attesti in maniera esplicita se si tratta di “rifiuto non pericoloso” oppure di “rifiuto pericoloso” (giudizio di classificazione).

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le principali categorie di rifiuti che potranno essere oggetto di tale attività.

CER	Descrizione	stato
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua [..]	Liquido
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	solido (ghiaie)
190904	Carbone attivo esaurito	solido
170504	Terre e Rocce da Scavo	solido
170605	Materiali da costruzione contenenti amianto	solido
121016	materiale abrasivo di scarto	solido

Si rimanda all'allegato 4 per la relativa modulistica (ste parametrici per classificazione, test di cessione, giudizio di idoneità, ecc)

5.5 *Tamponi*

L'analisi dei tamponi microbiologici è necessaria per la verifica delle autobotti di proprietà di Acque s.p.a al fine di verificare che rispettino i parametri previsti, come da piano di autocontrollo HACCP. Questa attività

avrà generalmente una cadenza quadrimestrale con il campionamento di circa 3 campioni per ogni centro zona di Acque s.p.a. (Pieve a Nievole, Ponsacco e Pisa).

6 Requisiti minimi di ammissione alla gara

La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere dimostrati in sede di presentazione di gara con i documenti sotto riportati.

1. Copia conforme all'originale, pena l'esclusione, delle seguenti certificazioni:
 - a. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
 - b. UNI EN ISO 9001
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 attestante che almeno il 60% dei parametri previsti nei pacchetti analitici indicati nell'allegato 3 e 4 siano accreditati. Per il modello R è richiesto l'accredito di tutti i parametri di cui all'allegato 1b del D Lgs 99/92 per la matrice fango.
3. Modelli analitici compilati e sottoscritti dal legale rappresentante ed in particolare con l'indicazione dei metodi utilizzati per ciascun parametro e del relativo possesso o meno dell'accredito per ogni parametro.

In ordine a quanto previsto al punto 2), relativamente all'Accredito dei parametri richiesti, si precisa che tale requisito deve essere posseduto dal soggetto effettivamente esecutore dell'analisi; pertanto, qualora l'operatore economico invitato ne fosse in possesso solo parzialmente, dovrà rendere in tal senso l'autodichiarazione richiesta al comma precedente attestando quindi solo gli accreditamenti in suo possesso e dichiarando la volontà di subappaltare a soggetto in possesso dei requisiti di cui è carente l'attività di svolgimento delle analisi dei parametri per cui non è accreditato.

7 Modalità di aggiudicazione

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie, si provvederà, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, ad aggiudicare il presente appalto secondo il criterio del massimo ribasso percentuale su elenco prezzi a base di gara di cui all'allegato 5, rispetto ai modelli analitici riportati nell'allegato 3 e 4.

La Stazione Appaltante aderisce all'interpretazione di ANAC, fornita nel parere n° 528/2023, ai sensi dell'art. 2. Comma 3 del D.Lgs 36/2023, secondo la quale il costo della manodopera fa parte dell'importo a base d'asta su cui sarà applicato (per definire l'importo contrattuale) il ribasso offerto, fermo l'obbligo di verifica di congruità se il costo indicato nell'offerta è inferiore a quello precisato dalla stazione appaltante.

8 Corrispettivo del Contratto

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto dall'Appaltatore. Verranno riconosciuti i prezzi a corpo riportati nell'allegato 5 (elenco prezzi), ai quali sarà applicato il ribasso offerto.

9 Pagamenti

Entro il giorno 10 di ogni mese l'Appaltatore invierà al gestore del contratto di Acque spa un report contenente gli interventi eseguiti nel mese precedente con relativo importo. La fatturazione avverrà con rateizzazione mensile in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni, previa approvazione dei relativi report mensili da parte del responsabile del contratto e previa verifica delle regolari esecuzioni delle prestazioni contrattuali rendicontate. I pagamenti avverranno a 60 gg fine mese data fattura, mediante emissione di bonifico bancario.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Acque S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate nella procedura risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Acque S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.

Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Acque S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Acque S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68 comma 8 del D. Lgs 36/2023.

Trattandosi di procedura a inviti espletata su sistema di qualificazione, regolata ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/23, di importo inferiore alla soglia comunitaria e avente ad oggetto un servizio per il quale non è richiesta una particolare esposizione finanziaria iniziale da parte dell'esecutore nonché rientrante nelle ipotesi descritte all'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, la scrivente stazione appaltante ritiene di non applicare l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

10 Penali

I servizi dovranno essere eseguiti secondo modalità e tempistiche previste al paragrafo 5. Per ognuno degli eventi sottoelencati sarà applicata una sanzione di 200 €:

- superamento dei 15 giorni lavorativi previsti per l'emissione del certificato di analisi dalla data di campionamento;
- ritardi sui giorni di campionatura indicati nell'ordinativo di servizio mensile;
- mancata esecuzione del servizio nel caso di richiesta straordinaria e comunque oltre i 7 giorni lavorativi previsti.

Il contratto sarà risolto di diritto al raggiungimento di penali pari al 10% dell'importo contrattuale.

11 Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

Ai fini della determinazione dell'effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la stazione appaltante utilizzerà l'indice 3.1.1.2.0

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante monitora l'andamento del predetto indice con frequenza semestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La Stazione appaltante dispone la revisione dei prezzi contrattuali, senza la necessità della presentazione di apposita istanza da parte dell'Appaltatore, qualora la variazione dell'indice utilizzato determini una variazione, in aumento o diminuzione, eccedente il 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale.

A tal fine, la stazione appaltante utilizza quale riferimento il valore dell'indice vigente al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, terzo periodo dell'Allegato II.2-bis del Codice, per l'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

In caso di variazione dell'indice utilizzato, la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore la variazione rilevata, entro 90 giorni decorrenti dall'avvenuta rilevazione e procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

12 Subappalto

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere i requisiti relativi agli importi indicati all'ART. 1 del presente capitolato.

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti all'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'art. 1 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione, rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese, ferma restando la possibilità per il concorrente

di indicare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione tra la documentazione amministrativa, specificando le relative ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei servizi.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto

pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Considerato che la Società aggiudicataria sarà incaricata del recapito sia delle raccomandate dei solleciti bonari di pagamento per velocizzare l'incasso delle somme invase e proseguire legittimamente con la successiva attività di recupero del credito in caso di ulteriore inadempimento, che delle raccomandate di comunicazione di messa in mora, ne consegue che la corretta e puntuale consegna all'utente comporta la riscossione delle somme dovute nei tempi previsti e che qualora le aspettative fossero disattese arrecherebbero un grave pregiudizio economico finanziario all'Ente appaltante.

Per i motivi sopra addotti, e non è applicabile per il presente appalto la previsione di cui all'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023.

12.1 Subcontratti

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Qualora la stazione appaltante ravvisi profili che riconducono la prestazione al novero del sub-appalto, rifiuta la richiesta dall'appaltatore, con invito a presentare la domanda di sub-appalto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La comunicazione del sub-contratto deve avvenire prima dell'inizio della prestazione e deve essere inviata al Responsabile dell'esecuzione.

L'attività oggetto di sub-contratto potrà iniziare solo dopo l'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione.

13 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia. Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. Il fornitore è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto

ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice del codice degli appalti (c.d. clausola sociale). In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Condizioni particolari di esecuzione del contratto (clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali (c.d. clausola sociale): ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.Lgs. n° 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

14 Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contrante effettui una o più delle transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

In riferimento a quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della legge 136/2010 l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui in oggetto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

15 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Acque S.p.A si riserva di risolvere il contratto di diritto in danno dell'appaltatore in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal presente capitolato speciale.

Acque S.p.A risolverà il contratto, in danno dell'appaltatore, pure laddove questo dovesse perdere la certificazione di qualità.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, Acque S.p.A. potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. Costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- g) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contrante effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente

appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni;

m) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231, nel Codice di Comportamento di ACQUE Spa e della Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001;

In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest' ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell' appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

In qualsiasi caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno subito, da Acque S.p.A.

In caso di risoluzione di uno dei contratti applicativi si procederà a risolvere anche l'Accordo quadro con l'operatore economico inadempiente.

All'appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle attività eseguite al momento della risoluzione, in base al prezzo di procedura, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi, anche in relazione al risarcimento del danno subito da Acque S.p.A.

16 Polizze e garanzie

La ditta appaltatrice provvederà all'esecuzione del servizio in appalto con proprio personale, assumendone in via esclusiva ogni obbligo ed onere assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività e comunque prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, **al momento della stipula dei contratti applicativi**, a contrarre idonea polizza RC, o a produrne una già attivata, con un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente contratto. L'appaltatore dovrà fornire ad Acque Spa copia autenticata della polizza assicurativa, prima dell'avvio del servizio. Tale polizza, unitamente al presente Capitolato, formerà parte integrante del contratto.

L'assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore assunte in forza del contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto, l'appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni cagionati dovessero eccedere i massimali previsti nella polizza assicurativa.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'Appaltatore dovrà altresì costituire, **al momento della stipula dei contratti applicativi**, una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

17 Spese contrattuali

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto").

18 Rinvio – norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

19 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

20 Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall' articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati. Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Roberto Cecchini